MISURE URGENTI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 9

Modifiche alla legge 24 novembre 1981, n. 689, in materia di confisca

All'articolo 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689, dopo il terzo comma e' inserito il seguente: "In presenza di violazioni gravi o reiterate, in materia di tutela del lavoro, di igiene sui luoghi di lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro, e' sempre disposta la confisca amministrativa delle cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione e delle cose che ne sono il prodotto, anche se non venga emessa l'ordinanza - ingiunzione di pagamento. La disposizione non si applica se la cosa appartiene a persona estranea alla violazione amministrativa.".

Versione in vigore dal 13 novembre 2010, non più in vigore dal 19 dicembre 2010 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Misure urgenti in materia di sicurezza
Estremi	Decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187
Capo	IV — Disposizioni in materia di sicurezza urbana
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 12 novembre 2010

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/misure-urgenti-in-materia-di-sicurezza/art-9-modifiche-alla-legge-24-novembre-1981-n-689-in-materia-di-confisca/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it